



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente

Decreto n. 1331

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 6;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Vista la legge 30.12.2020, n.178 relativa al Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021;

Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, che prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per i soli casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Visto il D.L. 19.5.2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n.77 ed in particolare l'art. 249, relativo allo svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali nelle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il D.M. 10.8.2020, n.441 relativo al contingente assunzionale per l'anno 2020;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017;

Visto il vigente “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240”;

Visto il D.L. 29.10.2019, n. 126 convertito in legge 20.12.2019, n. 159 di modifica dell'art. 24, c. 6 della Legge n. 240/2010;

Visto D.R. n. 1237 del 31.03.2021 di emanazione delle “*Disposizioni transitorie relative alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato*”;

Viste le deliberazioni con le quali le strutture di questo Ateneo propongono l'attivazione, tra le altre, della procedura di valutazione comparativa di cui al successivo art. 1 finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore di **prima fascia** ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché la connessa proposta di chiamata in caso di esito positivo, approvata dal Consiglio del Dipartimento interessato, sulle quali ha espresso parere favorevole la competente Scuola;

Vista la delibera del 24.3.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la proposta in parola;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta la procedura di valutazione comparativa volta alla copertura di **n. 1 posto** di professore di **prima fascia**, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato, da espletarsi esclusivamente con modalità telematiche, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa.

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche

Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL)

settore concorsuale	06/M2 Medicina legale e del lavoro
settore scientifico disciplinare	MED/43 Medicina legale (n. 1 posto)

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo inquadrati nei settori concorsuali indicati nel bando e in possesso di valida abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per i settori concorsuali corrispondenti, ancorché non inquadrati nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando.

2. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. Le documentate domande di ammissione alla procedura sono prodotte al Direttore del Dipartimento interessato entro le ore 12 del termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile e deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso alla procedura. La domanda deve essere sottoscritta, indirizzata e presentata, al Direttore del Dipartimento interessato.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. Il candidato produce altresì nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (**formato .PDF**), i seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;

- b) curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto sul modulo "B" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
- c) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

5. Il Direttore del Dipartimento cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.

6. Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata a domanda di partecipazione ad altra procedura.

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è designata dal consiglio del dipartimento che ha proposto il bando e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. L'elevata qualificazione scientifica dei commissari, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

La stessa è formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, da cinque professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno quattro appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.

2. Dei componenti della commissione uno è designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi, proposta dal consiglio di dipartimento medesimo, composta da un numero di candidati doppio rispetto al numero dei commissari da individuare. Le operazioni di sorteggio vengono svolte dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, a maggioranza dei professori ordinari presenti.

3. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di un commissario sorteggiato, il sostituto è individuato tramite sorteggio dalla rosa residuale dei candidati di cui al comma 2. Analogamente si procede in caso di ulteriori rinunce o dimissioni, fino a quando la rosa residuale risulta composta almeno dalla maggioranza dei componenti originari. Nel caso in cui la rosa risulti insufficiente si provvede a formare una nuova rosa con le modalità indicate al comma 2.

3. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

4. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

5. I componenti delle commissioni interni all'Ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso dell'attestazione o dell'autocertificazione in ordine alla disciplina di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del succitato art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

6. L'incarico di commissario interno di Ateneo è limitato a due procedure all'anno, esteso a tre in caso di settori di ridotta consistenza numerica.

7. Le commissioni operano collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

8. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.

9. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi indicati dal presidente della commissione prima della scadenza. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

10. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Art. 5

Fase eventuale di selezione preliminare

1. Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili la Commissione giudicatrice procede preliminarmente a effettuare una valutazione comparativa dei docenti interessati al fine di indicare un numero di candidati pari a quello delle posizioni disponibili. La valutazione comparativa è effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, in quanto applicabili.
2. Il verbale delle operazioni di cui al precedente comma, contenente il nominativo del candidato selezionato per il proseguimento della procedura, è trasmesso nel più breve tempo possibile al Rettore il quale con proprio decreto ne accerta la regolarità entro trenta giorni e restituisce gli atti alla commissione per il seguito del procedimento in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di cui al citato art. 24, comma 6.

Art. 6

Valutazione dei candidati

1. Sono ammessi alla fase di valutazione i candidati selezionati in applicazione dell'articolo precedente ovvero quelli che abbiano presentato la domanda di ammissione in numero non superiore alle posizioni disponibili. La valutazione dei candidati avviene in applicazione all'art. 6 del citato Regolamento di cui all'art. 24, comma 6.

Art. 7

Approvazione degli atti e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione relativi alla valutazione di cui all'art. 6, il Rettore con decreto ne accerta la regolarità e, in caso di valutazione positiva, nomina l'interessato professore **ordinario** afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per il reclutamento presso l'Università. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.
2. Il decreto di accertamento di regolarità degli atti e di nomina ovvero quello di sola nomina, ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1, è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al MIUR per gli adempimenti di competenza.
3. Al decreto di accertamento di regolarità degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1.

Art. 8

Diritti e doveri del chiamato Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 9

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) per quanto compatibile.

Art. 10

Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>).

Art. 11

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente.

Genova, 12 aprile 2021

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico Delfino

MP/lc
Responsabile del procedimento: Sig. Luigi CALISSI